



## Informazioni sul corso

### Legislazione in merito

D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 (**Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**) - art. 45.  
Decreto Ministeriale (Ministero della salute) n° 388 del 15/07/2003

Secondo l'art. 45 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda, deve prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati nel D.M. 388/03.

Il D.M. 388/03 classifica le aziende (ovvero le unità produttive) in tre classi: gruppo A, B e C (in base alla tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio).

Gruppo A: aziende con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti nucleari e comunque aziende con oltre cinque lavoratori;

Gruppo B: aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

Gruppo C: aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

Gli addetti al pronto soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico.

### A chi è rivolto

Il corso di formazione (**come obbligo di legge**) è rivolto a tutte quelle imprese (in qualunque settore esse operano e con qualunque forma giuridica) che hanno più di due dipendenti.

In questo caso il datore di lavoro deve nominare il responsabile dei lavoratori al primo soccorso

### Obiettivo del corso

Il corso intende fornire ai partecipanti la formazione adeguata in base alle prescrizioni della normativa vigente.

L'addetto/responsabile viene messo in grado di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare un evento acuto, riconoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo, allertare, comunicare e collaborare con il sistema nazionale 118, saper coordinare situazioni di emergenza in attesa di soccorsi organizzati.

### Durata del corso

Per le aziende del gruppo A, l'addetto/responsabile dovrà svolgere un corso, con cadenza triennale, di **16 ore**.

Per le aziende del gruppo B e C, il corso, sempre con cadenza triennale, avrà una durata di **12 ore**.

### Inizio del corso

Il corso avrà inizio al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

### Svolgimento del corso

Il corso, secondo il D.Lgs., viene svolto in orario di lavoro (anche nella stessa azienda).

### Attestazione

Al termine del corso e dopo una breve verifica dell'apprendimento, il medico formatore rilascerà l'**attestato di frequenza** valido e legale ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento dell'attività di formazione di cui al presente decreto, sono registrate (secondo la legislazione vigente) nel libretto formativo del lavoratore.

Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

### Percorso formativo

Il Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003 fissa gli obiettivi minimi della formazione dei lavoratori designati al primo soccorso e li divide per i 3 gruppi (divisi a loro volta per moduli: A, B e C).

**Modulo A**

allertare il sistema di soccorso, riconoscere un'emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta;

**Modulo B**

acquisire le conoscenze generali sui traumi nell'ambiente di lavoro, acquisire le conoscenze generali sulle patologie specifiche nell'ambiente di lavoro;





*Modulo C*

*acquisire le capacità di intervento pratico, comunicazione con il sistema di emergenza esterno (118), tecniche di rianimazione cardiopolmonare, tecniche di emostasi e medicazione, tecniche di base per l'immobilizzazione delle lesioni, tecniche di base per la immobilizzazione del paziente.*



**Sanzioni**

**Art. 55 punto 3 comma b**

*E' punito con l'arresto da 3 ad 6 mesi o con l'ammenda da 2.000 € a 5.000 € il datore di lavoro che non provvede ad adottare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.*

*Il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del responsabile / addetto al primo soccorso (RPS), salvo il caso previsto dall'art. 34 (ruolo di RPS ricoperto direttamente dal datore di lavoro).*

*Il responsabile/addetto al primo soccorso è tenuto, in base al D.Lgs. 81/08, alla frequentazione del corso di formazione.*

*La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

*Ferme restando le competenze in materia di vigilanza di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività:*

- attività nel settore delle costruzioni edili in generale*
- attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati*

**Silvestrini Service del Dott. Arch. Ignazio Silvestrini  
80035 Nola (Na) - 80100 Napoli**

**Info: 081.823.48.04 - 333.905.85.00 - [info@silvestriniservice.it](mailto:info@silvestriniservice.it)  
[www.silvestriniservice.it](http://www.silvestriniservice.it)**



***La qualità del corso di formazione è certificata da CERMET  
UNI EN ISO 9001 - 2000***

